



Comunicazione del 24 maggio 2011

A.E.O.

Avvio dell'Accordo di mutuo riconoscimento UE/Giappone

Con il comunicato di questa Agenzia del 23 luglio 2010, si era data notizia in merito alla Decisione siglata il 24 giugno 2010 tra il Direttore generale del Dipartimento delle Dogane della UE e il Ministro delle Finanze del Giappone concernente il mutuo riconoscimento degli operatori economici Autorizzati (AEO).

In tale comunicato si era, comunque, fatto presente che la Decisione pur essendo applicabile non era momentaneamente operativa per problematiche di natura tecnica in fase di definizione tra le Parti.

La Direzione Generale "Taxation and Customs Union" della Commissione Europea ha sciolto la riserva circa l'operatività del predetto Accordo con un comunicato del 16 maggio pubblicato nel sito http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/whats_new/pr_aeo_japan_en.pdf con cui si comunica che l'Accordo in questione avrà inizio il 24 maggio 2011 e che, pertanto, da tale data gli AEO europei e giapponesi potranno iniziare a usufruire dei benefici connessi allo stesso in materia di valutazione del rischio sicurezza..

In particolare:

- **Al fine di usufruire del mutuo riconoscimento dei benefici da parte degli AEO europei in Giappone** si raccomanda di informare i propri partner commerciali *giapponesi* del codice MRA a 12 caratteri fornito loro dall'Amministrazione doganale giapponese a seguito del consenso allo scambio dei dati precedentemente fornito. Si chiede di porre attenzione sul fatto che il codice MRA è differente dal codice europeo EORI.

Il commercio destinato in Giappone da parte degli esportatori europei AEO o il commercio proveniente dal Giappone da parte degli importatori AEO europei sarà agevolato al momento della presentazione delle

Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti

dichiarazioni doganali rispettivamente di importazione ed esportazione presentate in Giappone . Gli importatori o esportatori giapponesi (o i loro rappresentanti) inseriranno il codice MRA a 12 caratteri nella dichiarazione doganale al momento dell'entrata o uscita della merce in tale territorio.

- **Al fine di usufruire del mutuo riconoscimento dei benefici da parte degli AEO giapponesi nell'Unione Europea** gli AEO giapponesi dovranno comunicare ai propri partner commerciali europei il codice MRA a 14 caratteri assegnato loro. Nel campo 44 della dichiarazione ai fini sicurezza deve essere inserito il codice TARIC "Y031" più il codice a 14 caratteri rilasciato ai fini dell'accordo di mutuo riconoscimento.

Per le merci in entrata nella UE, il codice TARIC più il codice a 14 cifre deve essere usato nella Dichiarazione Sommaria di Entrata (ENS) o in alternativa nella dichiarazione doganale se questa sostituisce la ENS.

Per le merci in uscita dalla UE, il codice TARIC "Y031" più il codice MRA a 14 cifre dell'AEO giapponese devono essere indicati nella dichiarazione doganale di esportazione o, nei casi previsti, nella Dichiarazione Sommaria di esportazione (EXS).

Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti